

alla leg  
o 1990,

ETARIO

schella

ETARIO

NUOVO REGOLAMENTO

DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE

2, l'impe DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

ONIERE

*Approvato con deliberazione C.P. n° 597 del 30/6/1994  
in vigore dal 1/1/1995*

odierna

.....

SSO

47 della


ETARIO

7

ip

8-1991

DENTE



**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1**

**Ambito di Applicazione**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del Comune di Bagnara Calabria, sono soggette, rispettivamente, ad una imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D. Lgs n.507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento.

**ART. 2**

**Classificazione del Comune**

In applicazione dell'art.2 del D. Lgs n.507/1993 il Comune di Bagnara Calabria è da considerarsi appartenente alla classe IV, avendo il 31 dicembre del penultimo anno precedente quello in corso una popolazione residente di 11246 abitanti, quale risulta dai dati dell'Istituto Centrale di Statistica.

**ART. 3 (facoltativo)**

**Pubblicità e Pubbliche affissioni effettuate durante il periodo stagionale**

Per la pubblicità di cui all'art.12 comma 2 del D.L.gs 507/1993 nonché per le pubbliche affissioni aventi carattere commerciale effettuate durante i mesi da giugno a settembre (massimo 4 mesi), le tariffe previste al presente regolamento sono aumentate del 50%, ai sensi dell'art.3 comma 6 del D.Lgs n.507/1993 e successive modificazioni e integrazioni.

**ART. 4**

**Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni**

E' competenza del Comune definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada e ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse, nonché definire la tipologia degli stessi e le modalità per ottenerne la installazione.

**ART. 5**

**Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubb.affissioni**

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento per eccesso se è superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art.8 del D.Lgs n.507/1993 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all'art.19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni.

Il Comune di Bagnara Calabra ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 507/1993 acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, al pagamento diretto in contanti (denaro o assegno circolare); tale pagamento può essere eseguito contestualmente alla dichiarazione del servizio, presso gli uffici del Comune competente o presso il concessionario.

Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, dovrà essere usato il bollettino predisposto dal Ministro delle Finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento. Fino alla predisposizione del modello suddetto, sono validi i versamenti effettuati con i bollettini attualmente in dotazione.

Si applicano integralmente i commi 4,5,6 e 7 dell'art.9 del D.Lgs n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 6**

##### **Rettifica ed accertamento d'ufficio**

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'erogazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

#### **ART. 7**

##### **Funzionario responsabile**

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

**TITOLO II**  
**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

**ART. 8**  
**Oggetto**

Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs n.507/1993 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque una attività suscettibile di valutazione economica.

**ART. 9**  
**Soggetto passivo**

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

**ART. 10**  
**Modalità di effettuazione della pubblicità**

Nel territorio del Comune di Bagnara Calabria la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità definiti ed individuati dal Comune medesimo.

**ART. 11**  
**Modalità di applicazione dell'imposta**

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

#### ART. 12

#### **Limitazioni e divieti**

Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal suddetti regolamento o dalle norme del codice della strada.

L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possono nuocere all'estetica ed al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità.

#### **ART. 13**

#### **Pubblicità effettuata su spazi comunali**

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre alla corresponsione dell'imposta è dovuto il pagamento di un canone di affitto o di concessione nella misura stabilita dal Comune, nonché il pagamento della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando sia dovuta.

#### **ART. 14**

#### **Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità**

Il soggetto passivo di cui all'art.6 del D.Lgs 507/1993, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente, nuova, imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, semprechè non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.



Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt.12, 13, 14 e 15, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.507/1993 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### **ART. 15** **Tariffe**

Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli artt.12, 13, 14, 15 e 7 comma 7 del D.Lgs n.507/1993, sono applicate nella misura stabilita dalla legge.

Per le riduzioni ed esenzioni si applicano rispettivamente le disposizioni contenute agli artt.16 e 17 del D.Lgs 507/1993.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

### **TITOLO III** **DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **ART. 16** **Oggetto**

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.

Il Comune di Bagnara Calabria garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificatamente individuali di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica.


Il Comune di Bagnara Calabria prevede, altresì, di individuare gli spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Per gli effetti delle disposizioni di cui sopra, la percentuale degli impianti da destinare alle affissioni sociali è il 20% del numero complessivo degli impianti, mentre la restante percentuale del 70% è destinata ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economica.

#### **ART. 17** **Superficie delle pubbliche affissioni**

La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni non può comunque essere inferiore a mq.12 per ogni 1000 abitanti .

Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse.



**ART. 18**  
**Diritto sulle pubbliche affissioni**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni applicata dal Comune di Bagnara Calabria è quella stabilita nell'art.19 del D.Lgs n.507/1993 per i Comuni di classe IV.

**ART. 19**  
**Affissioni dirette**

Il Comune di Bagnara Calabria stabilisce, altresì, di destinare il 10% della superficie complessiva ad impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

L'utilizzo di tali spazi potrà avvenire dietro richiesta effettuata all'Assessorato competente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con allegata la seguente documentazione:

- a) copia della preventivata autorizzazione, concessione o permesso di installazione dei singoli impianti, a norma della legge e dei regolamenti comunali vigenti, rilasciate ai diretti interessati;
- b) copia del manifesto dei diretti interessati da affiggere e relative dimensioni, numero e formato dei singoli fogli, durata e luoghi di esposizione.

In mancanza di detta documentazione, l'autorizzazione non sarà rilasciata.

Si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art.12 comma 1 e 4 del D.Lgs n.507/1993.

Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune (direttamente o tramite il proprio concessionario), ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità e compensi di sorta.

**ART. 20**  
**Pagamento del diritto**

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art.9 del D.Lgs 507/1993.

Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art.9 del citato decreto legislativo.

**ART. 21**  
**Riduzione del diritto**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:



- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

#### ART. 22

#### Esenzioni del diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti della autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### ART. 23

#### Modalità per le pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.





Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% per diritto, con un minimo di L.50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'art.28 essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni, devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

#### ART. 24

##### Sanzioni tributarie ed interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.8 del D.Lgs 507/1993 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di esse o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato ritardato.


Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

#### ART. 25

##### Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di Bagnara Calabria con affidamento in concessione ai soggetti previsti dal D.Lgs n.507/1993 art.28 e segg.



**ART. 26**

**Durata della concessione**

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di anni sei.

**ART. 27**

**Sanzioni amministrative**

Per le violazioni della legge o del presente regolamento si applica l'art.24 del D.Lgs n.507/1993.

Per quanto riguarda la pubblicità abusiva, il Comune o il Concessionario deve effettuare la immediata copertura, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo quanto previsto dall'art.10 del D.Lgs.n.507/1993.

Verrà, inoltre, disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi e per gli effetti previsti dai commi 4 e 5 dell'art.24 del decreto 507/1993.

**ART. 28**

**Contenzioso**

Contro gli atti di accertamento è emerso ricorso:

- a) all'Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione Tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art.80 del D.Lgs 31.12.1992 n.546? recante: "disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.30 della Legge 30 dicembre 1991, n.413".


**ART. 29**

**Disposizioni**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare modo il D.Lgs n.507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva norma di legge.

= = = =



REGIONE CALABRIA  
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
SEZIONE DECENTRATA DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Prot. N. 6872/FBI AV

COMUNE DI BAGNARA CALABRA
1908 IL 011261
PROI. N. .... CAT. .... CL. .... FASC. ....

9 AGO. 1994

LI

OGGETTO: Delibera CP587/94

Approvaz. regolamento disciplina pubblicità ed affissioni

Al Comune

di

Bagnara Cal.

- 4 AGO. 1994

Si comunica che questa Sezione nella seduta del

ha preso in esame l'atto di codesto Ente specificato in oggetto, sul quale, con decisione

n. 7679 r. v., si è pronunciata nei seguenti termini:

NON RILEVA VIZI



Il SEGRETARIO

451

## RETTIFICHE

## AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 26 maggio 1997) ..... Pag. 74

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 1° luglio 1997) ..... Pag. 74

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 7 ottobre 1997) ..... Pag. 74

## ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero dell'interno concernente riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997). Pag. 75

## LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1997, n. 373.

Proroga di termini in materia di finanza locale.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rinviare la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali e delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali per l'anno 1998, in considerazione delle modifiche legislative previste da provvedimenti delegati all'esame del Parlamento, in materia di riordino dei tributi locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

## Art. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1998 degli enti locali è differito al 31 gennaio 1998. È altresì differito al 31 gennaio 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998.

2. Per l'anno 1998, i termini per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, previsti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998.

3. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole: «e nel periodo dal 1° al 14 novembre per la terza rata.» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° novembre per la terza rata.». L'ultimo periodo del comma 7 del citato articolo 9 è soppresso.

## Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

97G0412

# PUBBLICITÀ AFFISSIONI

N. 597 Reg. Del.

Comune di Bagnara Calabria

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA



10131 19 LUG. 1994  
Prot Gen. n. .... del. ....

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

OGGETTO:

Decreto Lgs. 15.11.1993, n.507 e successivo n.566 del 28.12.1993-  
Approvazione regolamento per la disciplina della pubblicità e delle  
pubbliche affissioni -

L'anno millenovecentonovantaquattro il giorno trenta del mese di giugno,  
residenza municipale, alle ore 20,45;

### IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Comune di BAGNARA CALABRA, dottor DEMETRIO MARTINO, assistito dal SEGRETARIO del  
Comune, ha adottato la seguente deliberazione:

PREMESSO che in conformità a quanto disposto dall'art.3 del D.Lgs 15.11.1993,  
n.507 i Comuni sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione  
dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche  
affissioni;

CONSIDERATO, pertanto, che occorre procedere all'adozione del citato regolamento

VISTO l'art.32, secondo comma, lett.c) e g) della L. 8.6.1990, n.142;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO lo schema dello specifico regolamento predisposto dagli uffici di  
segreteria e ragioneria e riscontrata la piena rispondenza ai dettami  
del D.Lgs 15.11.1993, n.507, nel testo modificato con il D.Lgs 28.12.1993, n.566;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall'art.53 della L.142/90  
in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità;

### DELIBERA

1) Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla  
pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni,  
composto da n.29 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione  
della quale costituisce parte integrante;

2) Di sottoporre il presente provvedimento all'esame del CO.RE.CO. ai sensi  
dell'art.45 della Legge 142/90.

=====

# COMUNE DI BAGNARA CALABRA

89011

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Corso Vittorio Emanuele II - Telef. (0966) 474450 - Fax (0966) 474453

Il presente Regolamento in materia di disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni:

- 1) E' stato adottato dal Commissario Prefettizio nella seduta del 30.6.1994 con delibera n. 597;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 19.7.1994;
- 3) E' stato sottoposto all'esame della Sezione Decentrata del Comitato di Controllo (CO.RE.CO.) ed é divenuto esecutivo ai sensi di legge il 16.8.1994;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19.8.1994 al 3.9.1994.

BAGNARA CALABRA li, 23 SET. 1994



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Rag. Francesco Raschella)

# COMUNE DI \_\_\_\_\_ CLASSE IV

## DIRITTI DI AFFISSIONE

TARIFFA BASE Formato 70x100 ART. 19.2

G.G.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
LIRE	2200	2300	2200	2300	2200	2300	2200	2300	2200	2300	2300	2300	2300	2300	2300
G.G.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
LIRE	3520	3620	3520	3520	3520	4180	4180	4180	4180	4180	4840	4840	4840	4840	4840

(Per ogni periodo successivo di 5 gg. o frazione lire 660)

- 19.3 **AFFISS. INF. A 50 FOGLI** -Maggiorazione del 50% sul diritto base
- 19.4 **MANIF. da 8 a 12 FOGLI** -Maggiorazione del 50% sul diritto base
- 19.4 **MANIF. oltre 12 FOGLI** -Maggiorazione del 100% sul diritto base
- 19.5 **PREFISSATA** -Maggiorazione del 100% del diritto

22.9 **URGENZA** (per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi) - 10% sulla tariffa base con un minimo di lire 50.000.

20 **RIDUZIONE 50%** da applicarsi alla somma dei diritti per i manifesti: STATO, REGIONI, COMUNI, PROVINCE, PARTITI E DELLE ASSOCIAZIONI POLITICHE, SINDACALI, CULTURALI, SPORTIVE, FILANTROPICHE RELIGIOSE ITALIANE O DEI PAESI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, ASSOCIAZIONI D'ARMA E COMBATTENTISTICHE A CARATTERE NAZIONALE, SOCIETA' MUTUO SOCCORSO LEGALMENTE RICONOSCIUTE, E.N.A.L., E.N.I.T., SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI BENEFICENZA, FESTEGGIAMENTI PATRIOTTICI E RELIGIOSI, ANNUNCI MORTUARI.

**COMUNE DI \_\_\_\_\_ CLASSE IV**

**IMPOSTA DI PUBBLICITA'**

	CAT.	1 MESE	2 MESI	3 MESI	1 ANNO
12	ORDIN.	<u>2000</u>	4000	6000	<u>20000</u>
<u>11.7.7</u>	LUMIN.	4000	8000	12000	<u>40000</u>

MAQQIORAZIONE 50% SUPERFICI DA 5.5 A 8.5 MQ

12.4	ORDIN.	3000	6000	9000	30000
	LUMIN.	<u>5000</u>	<u>10000</u>	<u>15000</u>	<u>50000</u>

MAQQIORAZIONE 100% SUPERFICI OLTRE 8.5 MQ

12.4	ORDIN.	4000	8000	12000	40000
	LUMIN.	<u>6000</u>	<u>12000</u>	<u>18000</u>	<u>60000</u>

13 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI *tariffe* ART. 12

13.3	AUTOMEZZI	Superiore a 30 qd e per ogni rimorchio	144000
		Inferiore a 30 qd e per ogni rimorchio	96000
		Altre categorie e per ogni rimorchio	48000

14 PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY o altro per conto altrui

		8000	16000	24000	80000
--	--	------	-------	-------	-------

14.3 PANNELLI LUMINOSI..... per conto proprio Rld. 60%

14.4	PROIEZIONI LUMINOSE	per giorno (mq 1 fisso)	5000
14.5	PROIEZIONI LUMINOSE	oltre 30 qd. -tariffa giornaliera	pari al 50%
15.1	STRISC. TRASVERSALE e simili	per gg. 15 o fraz.	<u>20000</u>
15.2	AEROMOBILI	per ogni giorno (anche con lancio)	120000
15.3	PALLONI FRENATI E SIMILI.	per ogni giorno	60000
15.4	<u>DISTRIBUZIONE DI MATERIALE</u>	per giorno a persona	5000
15.5	PUBBLICITA' SONORA	per giorno e per postazione	15000

16 RIDUZIONE 50% Partiti, ass. politiche, culturali, sportive, religiose...